

# MISURE A FAVORE DEI GENITORI CON FIGLI IN QUARANTENA SCOLASTICA

UFFICIO GIURIDICO CGIL MARCHE – Bianca Maria Orciani

Aggiornato alla circolare INPS n. 116 del 2 ottobre 2020



# RIFERIMENTI NORMATIVI

**Articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"**

**Circolare INPS n°116 del 02/10/2020**

# LAVORO AGILE E CONGEDO

Il Decreto legge n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2020, prevede la possibilità di usufruire della modalità di lavoro agile e del congedo straordinario per i genitori che hanno figli in quarantena a seguito di contatti scolastici.

L'art. 5 del D.L. stabilisce che **fino al 31 dicembre 2020**, il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Solo nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può richiedere un congedo straordinario per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal DdP a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico (vedi schede seguenti).

**INCOMPATIBILITA'** Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure previste dal decreto (lavoro agile e congedo) oppure svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o, comunque, non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

## IMPORTANTE

**A seguito della proroga dello stato d'emergenza (DL 125 del 07.10.2020), i datori di lavoro privati possono fare ricorso fino al 31 DICEMBRE 2020 alla modalità di lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali previsti dal D.Lgs. n. 81/2017 (art. 90 DL 34/2020). Ne consegue la possibilità per il genitore interessato di richiedere lo smart working, A PRESCIDERE DALLA QUARANTENA DEL FIGLIO. fermo restando che non si tratta di un diritto, ma di un potere organizzativo riconosciuto al datore**

# CONGEDO - AMBITO DI APPLICAZIONE

**LAVORATORI DIPENDENTI  
SETTORE PRIVATO**

## **NOTA BENE**

**Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa.**

La possibilità di beneficiare del congedo è riconosciuta ai soli genitori lavoratori dipendenti a condizione che sussistano i seguenti requisiti. Il lavoratore che intende usufruire del congedo:

- 1. deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere.** In caso di **intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro** durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli **VIENE MENO IL DIRITTO** al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l'INPS dell'avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
- 2. non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.** La fruizione di un congedo giornaliero presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile;
- 3. il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14.** Al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito.
- 4. deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per il quale è richiesto il congedo stesso.** Ai fini del diritto al congedo, la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente, non rilevando le situazioni di fatto. **Nel caso di affidamento o di collocamento del minore**, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;
- 5. il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena** con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

# CONGEDO - AMBITO DI APPLICAZIONE

## LAVORATORI DIPENDENTI SETTORE PRIVATO

**PRINCIPIO DELL'ALTERNATIVITA'** Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, **ma solo in modalità alternata tra gli stessi**, per il periodo di quarantena predisposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. Pertanto, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il minore per i medesimi giorni, l'Inps accoglierà la domanda presentata cronologicamente prima.

## LAVORATORI AFFIDATARI O COLLOCATARI

Il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

## ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

# DURATA DEL CONGEDO

## **DURATA DEL CONGEDO**

Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena ricadenti nell'intervallo che va **dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020**. Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso.

## **ANNULLAMENTO DOMANDE CONGEDO**

È possibile annullare le domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio convivente relativamente alle giornate di congedo non fruito.

**DURATA MASSIMA** La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

**PROROGHE DELLA QUARANTENA O NUOVI PROVVEDIMENTI** In caso di proroghe della quarantena o nuovi provvedimenti emessi per lo stesso, oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal Dipartimento di prevenzione.

**NON risultano annullabili** domande del congedo per i giorni in cui vi sia stata effettiva fruizione.

**PERIODI DI QUARANTENA SOVRAPPOSTI** Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, l'INPS ha specificato che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un'unica indennità.

**GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI ENTRAMBI CONVIVENTI CON IL FIGLIO** Nel caso in cui entrambi i genitori abbiano titolo al congedo e siano entrambi conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare assistenza al figlio in quarantena.

# MISURA DELL'INDENNIZZO E TRATTAMENTO FISCALE

## MISURA DELL'INDENNITA'

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore **un'indennità pari al 50%** della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 23 del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (DLGS n. 151/2001) escluso il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice/lavoratore.

**CONTRIBUZIONE FIGURATIVA** I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

## PERIODO INDENNIZZABILE

**1)** i periodi di congedo indennizzabili **SONO ESCLUSIVAMENTE QUELLI** ricompresi all'interno del periodo di quarantena disposto nel provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente; **2)** sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto.

## TRATTAMENTO FISCALE

L'indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità. Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

# REGIME DI COMPATIBILITA' IN CASO DI ASSENZE DELL'ALTRO GENITORE CONVIVENTE

<b>MALATTIA</b>	<b>LAVORATORE IN MALATTIA</b> In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, <b>l'altro genitore PUO' FRUIRE del congedo COVID-19</b> per quarantena scolastica dei figli, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un'incapacità di prendersi cura del figlio.
<b>FERIE</b>	<b>LAVORATORE IN FERIE</b> La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è <b>compatibile</b> con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell'altro genitore convivente con il minore.
<b>CONGEDO DI MATERNITA'/PATERNITA'</b>	<b>LAVORATORE IN CONGEDO DI MATERNITA'/PATERNITA'</b> In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l'altro genitore <b>può fruire del congedo COVID-19</b> per quarantena scolastica nel caso in cui <b>la quarantena sia disposta per il figlio diverso</b> da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.  <b>LAVORATORE AUTONOMO CHE PERCEPISCE INDENNITA' DI MATERNITA'/PATERNITA'</b> In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l'altro genitore lavoratore dipendente <b>può fruire del congedo COVID-19</b> per quarantena scolastica per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.



# REGIME DI COMPATIBILITA' IN CASO DI ASSENZE DELL'ALTRO GENITORE CONVIVENTE

<b>CONGEDO PARENTALE</b>	Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei <b><u>figli è incompatibile</u></b> con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.
<b>RIPOSI GIORNALIERI DEL PADRE E DELLA MADRE</b>	La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli <b><u>non è compatibile</u></b> con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell'altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.
<b>PERMESSI E CONGEDI AI SENSI DELLA LEGGE N 104/92</b>	È possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui l'altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio: <ul style="list-style-type: none"><li>• dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,</li><li>• del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001</li><li>• del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.</li></ul>

# REGIME DI COMPATIBILITA' IN CASO DI ASSENZE ALTRO GENITORE CONVIVENTE

<b>ASPETTATIVA RETRIBUITA</b>	<b>NON</b>	In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, <b>l'altro genitore può fruire</b> , contemporaneamente (negli stessi giorni), del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
<b>SOGGETTI FRAGILI</b>		La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio <b>è compatibile</b> qualora l'altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità - secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020 - a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall'eventuale svolgimento di lavoro agile.
<b>INABILITA' E PENSIONE DI INVALIDITA'</b>		La fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli è compatibile con i casi in cui all'altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), di un'invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

# REGIME DI COMPATIBILITA' IN CASO DI ASSENZE ALTRO GENITORE CONVIVENTE

<b>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA</b>	Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli <b><u>non può essere fruito</u></b> se l'altro genitore convivente con il minore è disoccupato (cfr. il messaggio n. 1621/2020) o comunque non svolge alcuna attività lavorativa.
<b>STRUMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO PER SOSPENSIONE CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA</b>	<b>STRUMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO SENZA SVOLGIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA</b> Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei <b><u>figli non può essere fruito</u></b> nel caso in cui l'altro genitore, convivente con il minore, <b><u>non svolga alcuna attività lavorativa</u></b> beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpl e DIS-COLL.  <b>STRUMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO CON SVOLGIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA</b> Nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti predetti, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l'altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
<b>LAVORO AGILE</b>	<b><u>È incompatibile</u></b> la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli con prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell'altro genitore convivente con il minore (negli stessi giorni di fruizione del congedo).
<b>PART TIME</b>	La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore <b><u>è incompatibile</u></b> durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore convivente con il minore.

# PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

## MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

1. tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito [www.inps.it](http://www.inps.it). Si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l'Istituto non rilascia più nuovi PIN;
2. tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
3. tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

**NOTA BENE** La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

## INDICAZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO DI QUARANTENA

Nella domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc).

**NOTA BENE** Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.

# LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI

In merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli per i lavoratori del settore pubblico, nonché alle relative indennità, le stesse sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli all'Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.